

STATUTI EUROPA DONNA SVIZZERA (EDS) Coalizione europea contro il cancro del seno

Preambolo

Il cancro del seno è il tipo di cancro più frequente nelle donne in Europa. È una malattia alla quale è necessario rivolgere particolare attenzione, poiché rappresenta la prima causa di morte tra le donne in alcune fasce d'età. È generalmente riconosciuta la necessità di richiamare maggior attenzione sul cancro del seno a livello globale, al fine di migliorare efficacemente i metodi di cura nonché l'informazione, la diagnosi precoce e la ricerca.

I. Nome, sede e finalità

Art. 1 Nome e sede

- 1 Europa Donna Schweiz
Europa Donna Suisse
Europa Donna Svizzera
Europa Donna Switzerland

è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. È apartitica e aconfessionale.

- 2 Ha sede a Berna.
- 3 L'associazione è membro della federazione EUROPA DONNA European Coalition against Breast Cancer con sede a Milano.

Art. 2 Finalità

Conformemente alla federazione europea EUROPA DONNA, l'associazione persegue i dieci obiettivi elencati di seguito:

- (1) promuovere in tutta Europa la divulgazione e lo scambio di informazioni aggiornate sul cancro del seno;
- (2) fare in modo che l'opinione pubblica prenda coscienza della realtà del cancro del seno;
- (3) far comprendere la necessità di esami adeguati e della diagnosi precoce dei tumori al seno;
- (4) assicurarsi che gli esami per la diagnosi precoce e i trattamenti ottimali siano accessibili in tutto il territorio;
- (5) vigilare affinché le pazienti ricevano il miglior sostegno possibile durante e dopo il trattamento;
- (6) promuovere una formazione ottimale del personale medico che si occupa delle pazienti affette da cancro del seno;
- (7) divulgare la conoscenza e l'applicazione dei migliori metodi di cura;
- (8) assicurare che gli apparecchi medici vengano controllati regolarmente;

- (9) assicurare che tutte le donne siano informate sugli esami e sui metodi di cura disponibili e che abbiano il diritto di chiedere un secondo parere medico;
- (10) assicurare che vengano stanziati più fondi per la ricerca sul cancro del seno.

L'associazione si procura i fondi necessari per finanziare i suoi bisogni. L'associazione persegue i suoi obiettivi in tutta la Svizzera.

EUROPA DONNA SVIZZERA è indipendente e ha libertà di collaborare con tutte le organizzazioni attive nello stesso campo.

II. Soci

Art. 3 Soci

- 1 L'associazione ha soci
 - attivi
 - donatori
 - onorari
- 2 Possono diventare soci attivi tutte le persone fisiche e giuridiche che si adoperano attivamente per perseguire gli obiettivi di EUROPA DONNA SVIZZERA.
- 3 Possono essere considerati soci donatori tutte le persone fisiche e giuridiche disposte a sostenere concretamente gli ideali di EUROPA DONNA SVIZZERA.
- 4 Su richiesta del comitato, l'assemblea delle delegate può nominare soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte con il loro contributo e/o per una lunga appartenenza all'associazione. Tali soci hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, tuttavia sono esentati dal versamento della quota sociale.

Art. 4 Ammissione, dimissioni ed esclusioni

- 1 L'ammissione viene fatta presentando domanda scritta al comitato, al quale compete la decisione.
- 2 La condizione di socio termina a seguito di decesso, o presentazione di una dichiarazione scritta di recesso, del socio al comitato alla fine dell'anno civile, esclusione o scioglimento dell'associazione.
- 3 Un socio può essere escluso dall'associazione nel caso in cui il suo comportamento arrechi danno agli interessi dell'associazione. La decisione di escludere un socio viene presa dall'assemblea dei delegati su proposta del comitato, a maggioranza semplice dei membri presenti degli aventi diritto di voto.

III. Organizzazione

A) Struttura

Art. 5 Gli organi dell'associazione

Gli organi di EUROPA DONNA SVIZZERA sono:

- l'assemblea delle delegate
- il comitato
- l'organo di revisione

B) Assemblea delle delegate (AD)

Art. 6 Composizione

L'assemblea delle delegate è costituita dalle delegate dei gruppi regionali e dal comitato.

Ogni gruppo regionale mette a disposizione una delegata.

Le delegate e le socie del comitato devono conoscere almeno due lingue nazionali.

Ogni partecipante all'AD ha diritto a un voto.

Una delegata che non può partecipare dovrebbe trasmettere il suo diritto di voto a un'altra socia del proprio gruppo regionale tramite una procura scritta, controfirmata dalla responsabile del gruppo regionale.

Art. 7 Competenze

L'assemblea delle delegate è l'autorità suprema dell'associazione. In particolare ha le seguenti competenze:

- 1 Approva il rapporto annuale e dei conti annuali in base al rapporto dell'organo di revisione.
- 2 Approva il preventivo
- 3 Approva gli obiettivi strategici.
- 4 Elegge la presidente, le socie del comitato e i revisori.
- 5 Fissa la quota delle socie.
- 6 Fissa la quota sociale minima per i soci donatori.
- 7 Decide nei seguenti ambiti:
 - a) richieste delle regioni;
 - b) revisione degli statuti;
 - c) nomina dei soci onorari
 - d) esclusione dei soci;
 - e) scioglimento dell'associazione;

Art. 8 Convocazione

- 1 L'assemblea delle delegate ha luogo due volte l'anno.
- 2 Viene convocata dal comitato. L'invito viene presentato per iscritto, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea con l'indicazione delle trattande.
- 3 Le richieste delle delegate devono essere inviate per iscritto alla presidente, al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea delle delegate.
- 4 Il comitato informa le delegate del loro diritto di presentare tali proposte come pure della data, ora e luogo dell'assemblea stessa, al più tardi 2 mesi prima.
- 5 Il comitato può convocare assemblee straordinarie delle delegate in qualsiasi momento. Inoltre, l'assemblea straordinaria deve essere convocata qualora i 2/3 dei delegati lo richiedano al comitato.

Art. 9 Deliberazioni

- 1 L'assemblea delle delegate è diretta dalla presidente; in caso di impedimento della stessa, dalla vicepresidente. Le elezioni e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti delle socie presenti. Le elezioni e le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che la metà delle socie richieda il voto segreto.
- 2 In caso di parità è determinante il voto della presidente.
- 3 Sulle trattande che non figurano all'ordine del giorno, una decisione può essere presa unicamente se l'assemblea delle delegate lo decide senza opposizione.
- 4 È possibile consultare per corrispondenza la base.

2 **C) Comitato**

Il comitato è l'organo direttivo dell'associazione, ed è responsabile di stabilire e condurre gli obiettivi strategici. Esso rappresenta EUROPA DONNA Svizzera verso l'esterno e tratta gli affari correnti.

Art. 10 Composizione e durata del mandato

- 1 Il comitato è composto da un minimo di 3 socie, si autocostruisce, ad eccezione della presidenza.
Idealmente la sua composizione è la seguente:
 - presidente
 - vicepresidente
 - altre socie
- 2 La presidente viene eletta per 2 anni e può essere rieletta. Anche le altre socie del comitato vengono elette per 2 anni e possono essere rielette.
- 3 Nel caso di abbandono di una socia del comitato il voto per sostituirla fino alla fine del suo mandato ha luogo nel corso della seguente assemblea delle delegate.
- 4 Le socie del comitato esercitano la loro attività a titolo di volontariato e hanno diritto al rimborso dei costi effettivi e delle spese correnti che vengono fatte per l'associazione. La segretaria centrale può essere assunta a tempo parziale e compensata.

Art. 11 Convocazione e deliberazioni

- 1 Il comitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario. Viene convocato dalla presidente o su richiesta di una socia del comitato.
- 2 Il comitato è atto a deliberare allorché, previo invito scritto, sia presente almeno la metà delle socie. La segretaria centrale di EUROPA DONNA SVIZZERA partecipa alle sedute del comitato con voto consultivo.
- 3 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti delle socie presenti. In caso di parità dei voti è determinate quello della presidente.
- 4 Le decisioni possono essere prese per mezzo di lettera circolare a meno che una socio del comitato non richieda una seduta dello stesso.

Art. 12 Competenze

Il comitato ha tutte le competenze decisionali che non sono contrarie agli statuti o alla legge e che non sono riservati all'assemblea delle delegate.

Le competenze sono:

1. Pianificazione strategica dei programmi di lavoro su più anni, così come il quadro finanziario.
2. Preparazione e convocazione dell'assemblea delle delegate.
3. Nomina e revoca della segretaria centrale e simultanea definizione del suo *cahier del charges* (mansionario).
4. Sostegno alla segretaria centrale.
5. Designazione della delegata e della rappresentante nazionale alla coalizione europea contro il cancro al seno Europa Donna International.
6. Nomina di rappresentanti in altre organizzazioni.

D) Organo di revisione

Art. 13 L'assemblea delle delegate elegge l'organo di revisione, che comprende due revisori dei conti che non devono far parte del comitato e che non devono necessariamente essere soci dell'associazione, con un mandato di due anni. I revisori dei conti possono essere rieletti. L'organo di revisione presenta ogni anno all'assemblea delle delegate un rapporto scritto con la richiesta di approvazione.

E) Organizzazione

- Art. 14 1 L'organizzazione dell'associazione comprende inoltre:
- la segreteria centrale (amministrativa)
 - dei consiglieri specializzati e delle commissioni d'esperti
 - i gruppi regionali.
- 2 L'organizzazione dell'associazione viene definita dal comitato.

IV. Finanze e gestione

Art. 15 Finanze dell'associazione e responsabilità

1. Le risorse finanziarie dell'associazione sono le seguenti:
 - a) Quote sociali delle socie.
 - b) Contributi dei benefattori, donazioni e legati.
 - c) Ricavati da raccolte fondi e iniziative analoghe.
 - d) Contributi degli sponsor, e le indennità ricavate da accordi di fornitura di prestazioni
 - e) Redditi da capitale
- 2 Per l'accettazione e l'utilizzo dei fondi, è necessario conformarsi alle regole di sponsorizzazione di Europa Donna Internazionale (regola d'indipendenza).
- 3 La responsabilità finanziaria è garantita dall'associazione esclusivamente con i suoi beni
- 4 Fondi raccolti dai Gruppi regionali, vincolati a progetti specifici e definiti non fanno parte della garanzia finanziaria dell'associazione, in quanto costituiscono delle obbligazioni e non sono patrimonio dell'associazione medesima.

Art. 16 Facoltà di firma

- 1 Affinché la firma dell'associazione sia legalmente valida sono necessarie due firme tra quelle della presidente, della vicepresidente e della segretaria centrale.
- 2 La designazione di altre persone con facoltà di firma è di competenza del comitato, con la stessa modalità di cui sopra (firma collettiva a due)

Art. 17 Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno solare.

V. Revisione degli statuti

Art. 18 Revisione degli statuti

Per essere valide, le decisioni dell'assemblea delle delegate relative a una revisione totale o parziale degli statuti necessitano della maggioranza di due terzi dei votanti.

VI. Scioglimento

- Art. 19
- 1 L'associazione può essere sciolta soltanto da un'assemblea straordinaria delle delegate, convocata espressamente ed esclusivamente a tale scopo. Per essere valida, la decisione di scioglimento richiede una maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
 - 2 Il beneficio della liquidazione deve essere destinato a fini il più possibile corrispondenti a quelli di EUROPA DONNA SVIZZERA.
L'organizzazione, rispettivamente l'istituzione, avente degli scopi simili deve avere la sua sede in Svizzera, essere d'interesse pubblico, esonerata d'imposte e non deve avere fini lucrativi. Rimborsi a membri dell'associazione o a donatori sono esplicitamente esclusi.

VII. Disposizioni finali

Art. 20 Iscrizione nel registro di commercio

Il comitato è autorizzato a iscrivere l'associazione nel registro di commercio.

Art. 21 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati dall'assemblea straordinaria in data 31 marzo 2012.

Gli stessi sostituiscono gli statuti precedenti ed entrano immediatamente in vigore.

Fa stato la versione in tedesco.

Berna, il 31.03.2012/CD